

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato. |

nella seduta del 25 ottobre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 13/02/08 la società ricorrente ha stipulato con la banca convenuta un rapporto di conto corrente affidato per 15.000,00 euro. Nell'aprile del 2009 la società, in persona del suo legale rappresentante, si accorge "con grande sorpresa e sgomento" di aver raggiunto il limite di fido, nonostante non gli risultasse di aver effettuato operazioni di spesa. Dopo aver – faticosamente - acquisito dall'intermediario la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul conto, la ricorrente contesta l'addebito di n. 18 assegni recanti firma di traenza apocriфа, per un totale di 49.587, 97 euro.

Dopo la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario la questione è stata sottoposta all'autorità giudiziaria: infatti per il recupero del credito (scoperto di conto corrente) l'intermediario ha avviato un'azione ingiuntiva, cui la ricorrente si è opposta. La ricorrente stessa ha comunicato alla Segreteria tecnica la "conferma dell'interesse alla prosecuzione" del procedimento.

A seguito di una fitta interlocuzione con la banca, all'esito della quale parte ricorrente finalmente acquisiva la documentazione relativa alle operazioni di spesa effettuate sul conto (e, in particolare, seppur parzialmente, copia degli assegni tratti sullo stesso), con reclamo del 24/11/10 la società, per il tramite del suo legale, rappresentava che:



- dalla verifica degli assegni fino a quel momento trasmessi dalla banca (19 su complessivi 37) ben 9 dei titoli esaminati risultavano emessi con firma apocrifa, “non riconducibile a nessuna delle firme depositate nello specimen e riferibili alle uniche due persone autorizzate ad operare sul conto”;
- a causa dei danni subiti la ricorrente sarebbe stata costretta a cessare la propria attività economica, subendo un danno di circa 100.000,00 euro, di cui chiedeva il risarcimento alla banca, in considerazione della condotta negligente della stessa, che avrebbe consentito il pagamento dei titoli con sottoscrizione falsificata.

Successivamente, in data 26/11/10 l'intermediario comunicava alla ricorrente la revoca con effetto immediato dell'apertura di credito in conto corrente, e in data 16/12/10 rispondeva al reclamo respingendo ogni addebito di responsabilità nei suoi confronti, eccependo la correttezza del suo operato e la tardività delle contestazioni della ricorrente, che giungevano a distanza di oltre due anni dall'emissione degli assegni contestati.

La ricorrente, nel ribadire le contestazioni svolte nella fase di reclamo, e nel far presente che solo in data 18/01/11 (a fronte di richiesta di documentazione dell'8/10/10) la banca avrebbe inviato altre 15 copie di assegni emessi sul conto, fornendo pertanto 34 dei 37 assegni richiesti (peraltro all'alto costo di ben 266,00 euro per produzione dei documenti), lamenta che:

- dall'esame delle 15 copie inviate dalla banca il 18/01/11 “si rinvenivano altri titoli recanti una firma smaccatamente apocrifa”;
- l'intermediario non aveva ancora inviato “copia dei libretti di assegni bancari necessari per capire chi avesse firmato la richiesta dei vari libretti che sono stati consegnati e a chi tali libretti di assegni fossero stati consegnati”;
- la società, trovandosi in un momento di difficoltà finanziaria “dovuta anche a causa e per colpa (della banca convenuta)”, nell'impossibilità di onorare i suoi debiti commerciali era stata costretta a cessare l'attività economica intrapresa.

Ciò premesso, parte ricorrente chiede il rimborso degli assegni contestati, per un totale di 49.587,97 euro, il risarcimento dei danni nella misura di 100.000,00 euro “o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”, nonché la compensazione di eventuali crediti della banca che dovessero essere accertati nei suoi confronti.

Con successiva nota del 24/02/11 la ricorrente ha rettificato la somma richiesta a titolo di risarcimento, da 100.000,00 a 45.000,00 euro “o quella diversa minore o maggiore somma da ritenersi comunque contenuta entro il limite di competenza di valore dell'ABF”.

Con nota del 09/06/2011 la banca ha fatto tenere le proprie controdeduzioni, che sono state trasmesse dalla ST alla ricorrente via e-mail.

L'intermediario ha eccepito, sotto un primo profilo, che:

- le contestazioni della ricorrente giungono a distanza di oltre 2 anni dall'emissione dei titoli contestati (tra febbraio e marzo 2009) e dall'invio dei relativi estratti conto, “curiosamente” solo dopo la revoca del fido ;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- tra febbraio 2008 e febbraio 2009, la ricorrente ha ritirato n.5 carnet di assegni in bianco (di cui fanno parte gli assegni contestati) le cui ricevute sono state regolarmente firmate. La società si sarebbe pertanto “assunta ogni responsabilità sul corretto utilizzo di detti assegni”, considerando inoltre che non è pervenuta alcuna denuncia di furto e/o smarrimento di carnet di assegni in bianco da parte della stessa;
- al fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto la ricorrente avrebbe messo in atto una “strategia dilatoria” e ciò sarebbe confermato dal fatto che in un primo momento la società ha contestato altre operazioni che, in realtà, non risultavano mai addebitate sul conto della stessa (ma su diverso conto corrente).

Quanto alla presunta apocrifia della firma di traenza degli assegni contestati, ha controdedotto che:

- n. 8 assegni risultano trattati in “check truncation”, e quindi “non fisicamente verificabili dalla banca”;
- l’intermediario ha dovuto sostenere “costi ingenti per dar corso alla ricerca dei suddetti presso le controparti bancarie che hanno negoziato gli assegni senza trovare, peraltro, alcunché di irregolare”;
- le copie degli assegni trattati in check truncation non evidenzierebbero alcuna difformità della firma di traenza rispetto allo specimen depositato “ed i beneficiari degli assegni risultano plausibili fornitori di servizi della ricorrente”;
- anche gli altri n. 10 assegni trattati “fisicamente” risultano emessi a favore di “propri fornitori e non di terzi estranei”;
- la maggior parte degli assegni contestati, oltre alla firma di traenza, reca anche il timbro della società ricorrente;
- le firme “appaiono riconducibili ai delegati sul conto” (cfr. specimen, all. controdeduz.).

Ciò posto, nel ribadire la correttezza del suo operato, e rilevando al contempo che la domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente è sprovvista di ogni supporto probatorio, chiede:

- che sia dichiarata l’irricevibilità del ricorso poiché la questione è stata sottoposta all’autorità giudiziaria;
- in subordine, che il ricorso venga respinto perché infondato nel merito.

Con nota del 4/10/11 la Segreteria tecnica, in considerazione dell’insorgenza di una lite dinnanzi all’autorità giudiziaria dopo la proposizione del ricorso, chiedeva alla società ricorrente di comunicare l’eventuale interesse alla prosecuzione del ricorso presso l’ABF.

Con lettera del 18/10/11 – trasmessa dalla Segreteria alla banca convenuta - la società ricorrente, per il tramite del suo legale, ha confermato l’interesse alla prosecuzione del ricorso dinnanzi all’ABF.

DIRITTO

Il Collegio rileva che non ostante l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'intermediario resistente il ricorso è procedibile ai sensi di quanto disposto alla Sez. VI, par. 3, cpv. 5 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si prevede che: "Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato."

Nel merito la ricorrente fonda la propria domanda risarcitoria sulla asserita apocrifia della sottoscrizione di assegni da essa apparentemente emessi. Non ha però allegato alcuna denuncia di smarrimento del carnet di assegni da cui i titoli di credito sconosciuti sono tratti; nemmeno ha allegato di aver presentato querela di falso.

Al riguardo questo Collegio ritiene di dover prestare adesione all'autorevole insegnamento secondo il quale "il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio, e cioè in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso" (Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2004, n. 21744).

Nel caso di specie è indubbio che la ricorrente non abbia contestato per lungo tempo gli addebiti degli assegni sconosciuti che le venivano segnalati negli estratti conto ad essa inviati dalla banca.

Su altro versante si deve osservare come in sostanza la ricorrente faccia valere una responsabilità della banca per non aver riconosciuto il carattere apocrifo delle firme di traenza sugli assegni ed averli quindi onorati.

Al riguardo questo Collegio ha già avuto modo di puntualizzare che poiché l'ABF deve assumere decisioni sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, la questione della autenticità di una sottoscrizione può essere decisa dall'ABF solo ove venga provato documentalmente - anche per mezzo della produzione di perizia calligrafica - che una firma non è autentica, mentre non è possibile disporre perizie o altri mezzi istruttori.

Per quanto riguarda la diligenza della Banca nell'esame delle firme, il Collegio ha già avuto modo di rilevare come non vi siano motivi per discostarsi dal ripetuto insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, la banca trattaria ha il dovere di pagare l'assegno se l'eventuale alterazione, falsificazione del titolo non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuto, l'istituto di credito, a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo della autenticità delle sottoscrizioni (Cass. 6524/2000; Corte d'Appello di Milano, 19 novembre 2003).

In sostanza la falsificazione della firma deve risultare evidente *ictu oculi*.

Nel caso di specie confrontando le sottoscrizioni degli assegni sconosciuti con le firme depositate presso la banca non emergono difformità immediatamente evidenti.



P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO